

Novità: “Ogni amore vero è indissolubile” di J.-P. Vesco

di Andrea Grillo

in “Come se non” - <http://www.cittadellaeditrice.com/munera> – del 5 giugno 2015

Un nuovo volume viene ad arricchire il panorama editoriale in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi. Pubblico qui di seguito le prime pagine dell’Editoriale con cui ho presentato la Edizione italiana di J.-P. Vesco, **Ogni amore vero è indissolubile. Considerazioni in difesa dei divorziati risposati**, Brescia, Queriniana, 2015 (gdt 374).

Editoriale

Una comunione riconosciuta. L’amore indissolubile come condizione del perdono dei divorziati risposati

“Un giorno, in nome della verità, bisognerà che noi, pastori della chiesa, domandiamo perdono per la sofferenza sopportata da persone alle quali il perdono sacramentale e l’accesso alla eucaristia saranno stati rifiutati forse ingiustamente. E io prego Dio che abbia misericordia di noi”.

Scritto espressamente per il lavoro di ripensamento della disciplina ecclesiale in vista del duplice appuntamento sinodale (2014 e 2015) voluto da papa Francesco e pensato esplicitamente “in comunione con tutte le persone per le quali l’amore della Chiesa ha aggiunto pena a pena”, il piccolo libro di Mons. Jean-Paul Vesco costituisce un gioiello di finezza teologica, di sensibilità pastorale e di lucidità giuridica.

Il testo si presenta subito con caratteristiche esemplari: ha il piglio diretto e immediato di una riflessione senza apparato critico, mantiene sempre un contatto assai forte con il magistero ecclesiale recente, sa però far emergere subito i limiti della disciplina scaturita da *Familiaris Consortio* (=FC) 83-84, mostrandone tutte le contraddizioni umane, ecclesiali, teologiche e giuridiche. In questo approccio pacato e lineare, Mons. Vesco manifesta tuttavia una grande abilità dialettica e un modo originale di articolare l’argomentazione, utilizzando i “luoghi comuni” della disciplina attuale in modo assai creativo e capovolgendone spesso il significato e il valore.

Come vedremo, ad un esame attento la sua tesi centrale applica il carattere “indissolubile” non solo alle prime nozze, ma anche alle seconde. A ciò unisce, sul piano giuridico, una teoria che supera la nozione di “persistenza ostinata nella condizione di peccato grave” – motivo della scomunica sacramentale – applicata al “divorziato risposato” e così apre la via ad una sostanziale modifica della disciplina stabilita da FC, aprendo l’accesso alla ammissibilità della riconciliazione e della comunione per i soggetti che attraversano la crisi difficile del proprio matrimonio e si legano in una seconda unione.

Ciò che sorprende il lettore è il fatto che l’esigenza di una modifica della disciplina attuale sia fatta scaturire dal riconoscimento della “indissolubilità” come caratteristica di “ogni vero amore”.

Il tono prevalente del discorso è quello tipico del pastore, preoccupato di poter esercitare il proprio “ministero episcopale” attraverso una disciplina che non costringa l’azione pastorale alla afasia, alla impotenza o alla finzione. Siccome il testo, pur in questo fondamentale tono spirituale e pastorale, è costruito mediante una “matematica argomentativa” assai raffinata, merita di essere presentato nella sua articolazione dettagliata, in modo da fornire al lettore gli strumenti per intenderlo appieno.

1. La struttura del testo

Il volumetto, di poco più che 100 pagine, si presenta con una raffinata struttura, costruita come una

sequenza di 8 domande, o quaestiones. Vorrei qui ricordare che Mons. Vesco appartiene all'ordine domenicano e onora la grande tradizione scolastica di appartenenza. In sequenza ecco le 8 questioni, con i relativi contenuti di risposta:

I. Che cosa dice la Chiesa sul divorzio? E si risponde con una precisa esposizione del contenuto del testo più recente al riguardo, ossia *Familiaris Consortio* 83 e 84, chiarendo le disposizioni e mostrandone con molta franchezza tutti i limiti.

II. Che cosa intendiamo quando parliamo di “divorziati risposati”? Dove si esprime l'esigenza di una chiarificazione della espressione “divorziati-risposati”, mostrando come il pregiudizio si insinui nella parola, orientando negativamente un giudizio lucido e una pastorale sapiente.

III. Che cosa dice il NT sul divorzio? Una analisi dei testi fondamentali dei vangeli e delle lettere paoline permettono un utile discernimento sulla Parola di Dio e sul suo vero significato per la condizione ecclesiale contemporanea.

IV. Che cosa si intende quando si parla di indissolubilità del matrimonio? Con una lucida riflessione, si sposta il “luogo” della indissolubilità dalla dimensione teologica a quella naturale. Indissolubile è, per la tradizione cristiana, ogni vero amore. Questo crea una nuova lettura del rapporto tra prima unione e seconda unione.

V. Che cosa si intende quando si dice: “tu non hai il diritto?” Dove si introduce una preziosa distinzione tra “reato istantaneo” e “reato permanente”, per cercare un fondamento convincente alla negazione della comunione ai divorziati risposati e riaprire la possibilità della loro assoluzione e comunione.

VI. Quali conseguenze pratiche derivano dalla distinzione tra reato permanente e reato istantaneo

Da tale distinzione derivano una serie di importanti conseguenze sia per la possibilità di pronunciarsi su una azione passata dalla quale dipendono conseguenze nel presente e nel futuro, sia per considerare più adeguatamente le ragioni dello scacco nel matrimonio sacramentale, sia, indirettamente, per considerare la condizione dei divorziati non risposati.

VII. Quali sono oggi le alternative? Dove si chiarisce come le 4 alternative oggi offerte ai “divorziati risposati” (ossia la separazione dal secondo coniuge, il digiuno eucaristico, l'astinenza dagli atti propri dei coniugi o il riconoscimento della originaria nullità del vincolo) siano inadeguate ad offrire una vera risposta pastorale, che operi una autentica sintesi tra verità e misericordia.

VIII. Quali proposte avanzare? Riassumendo il percorso, si offre una via di soluzione che, recuperando sia il valore indissolubile di ogni vero amore, sia la irreversibilità della condizione acquisita nella seconda unione, predisponga un percorso di itinerario penitenziale e di superamento del digiuno eucaristico come prospettiva di cura pastorale per coloro che si trovano a vivere una seconda relazione di vero amore.

2. Lo sviluppo della tesi teologica centrale

Si dovrebbe considerare come il nocciolo della tesi di Jean-Paul Vesco stia in una delicata riequilibrio tra teologia e diritto. Egli ripete, più volte, che “il diritto può rimediare alla scollatura tra dottrina e realtà”. Quando egli ritorna su questa affermazione non intende certo aumentare il livello di “finzione” cui proprio lo strumento canonico si è prestato negli ultimi decenni. Invece, per uscire da questa “impasse”, occorre una duplice chiarificazione sistematica, alla quale contribuiscono, precisamente, la teologia e il diritto. Da un lato, si deve chiarire meglio il concetto di “indissolubilità”; dall'altro si deve chiarire in quale senso la possibilità di assoluzione è subordinata alla “cessazione della condizione di peccato”. Su questi due fronti il “lavoro teologico” proposto da Vesco è raffinato ed efficace. E procede, anzitutto, da un profondo ampliamento della nozione di “indissolubilità”: la sua riflessione procede rigorosamente in modo sistematico, cercando di non scivolare in una pericolosa identificazione della “indissolubilità” con la specificità teologica del sacramento. In altri termini, salvaguardando ciò che S. Tommaso ha espresso, icasticamente, nella sua *Summa Contra Gentiles*, quando ha affermato che “generatio ad multa dicitur...”: le

ragioni del sacramento sono molto più ampie e complesse del suo senso teologico immediato. Per questo anche la sua logica “indissolubile” deve onorare, al tempo stesso, tanto la relazione originaria quanto la nuova relazione. La condizione della “indissolubilità” non è estrinseca, ma intrinseca ad ogni vero amore. E permette, pertanto, di valutare sia i “divorziati risposati”, sia i “divorziati non risposati” secondo una logica più complessa di quella meramente formale.

3. *La finezza giuridica*

L’ermeneutica giuridica, in cui Vesco eccelle, si concentra invece su una rilettura del concetto di “persistenza ostinata nello stato di peccato grave” (cfr. can. 915: “alique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes”), che viene esaminata mediante una distinzione – spiccatamente giuridica – tra “reato permanente” e “reato istantaneo”. Se, come abbiamo chiarito sopra, si acquisisce una nozione più estesa di indissolubilità, si deve, di conseguenza, spostare la condizione dei “divorziati-risposati” dalla condizione di “reato permanente” alla condizione di “reato istantaneo”. Ciò, evidentemente, è reso possibile da una diversa condizione sociale, culturale ed ecclesiale di tali soggetti. Poiché la distinzione, che la tradizione del “diritto penale” conosce assai bene, introduce un criterio di considerazione diverso del rapporto tra una alleanza matrimoniale, e una seconda, che, se da un lato costituirebbe una forma del “permanere ostinatamente” in condizione di peccato grave, dall’altro dovrebbe anche essere riconosciuta (anche teologicamente) come definitiva e indissolubile. Questo paradosso viene ulteriormente illuminato da un esempio molto utile. Nel diritto penale francese (e italiano) il reato di “bigamia” viene giustamente considerato un “reato permanente” e solo il venir meno di uno dei due matrimoni può interrompere l’azione delittuosa. La Chiesa sembra aver interpretato la condizione dei “divorziati-risposati” sull’esempio di questa fattispecie giuridica penale. Viceversa, se vi è stato un atto che ha dato inizio ad una seconda relazione matrimoniale, tutti gli atti successivi – di disposizione di sé, dell’altro, dei figli, dei beni... – fanno parte non del “reato”, ma delle conseguenze più o meno definitive di quell’atto. Vi è tra loro una evidente e necessaria relazione, che però non è adeguato considerare come una identità. E non è possibile che si chieda, a chi vive questa seconda unione, semplicemente di “interrompere l’azione illecita”, confondendo un piano con l’altro.

Di qui scaturisce la esigenza di “inquadrare il fatto di contrarre una seconda alleanza nella categoria dei reati istantanei i cui effetti perdurano nel tempo” (71). L’Autore chiarisce ulteriormente questo passaggio decisivo: “C’è da una parte un atto della volontà, probabilmente colpevole, quello di impegnarsi in una nuova alleanza. E ci sono, d’altra parte, tutti gli atti della volontà, che saranno posti giorno dopo giorno e nel corso degli anni, e che sono della stessa natura di quelli posti in essere da tutte le coppie che costruiscono un destino comune e ne assumono insieme le difficoltà” (71-72). Si può continuare a leggere questi atti come “persistenza ostinata nello stato di peccato grave” solo da parte di una Chiesa che abbia perso il senso della complessità della vita e delle forme che essa assume nel mondo, qui ed ora. L’idea che “solo questa” sarebbe la fedeltà alla parola del Vangelo, ripugna non solo al buon senso, ma alla rivelazione stessa...